

Disegno di legge

Misure per il credito nel Mezzogiorno

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. La presente legge ha l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
2. Gli strumenti e le istituzioni previste nella presente legge mirano:
 - a. ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
 - b. a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
3. Nell'attuare la presente legge, lo Stato assume un ruolo di regolatore e di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato al sistema creditizio a fronte della crisi finanziaria.
4. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea se necessaria.

Articolo 2 (Banca del Mezzogiorno)

1. In attuazione dell'art. 6-ter della legge 133/2008 è istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno s.p.a." (di seguito Banca) composto da un massimo quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) e uno di Poste Italiane s.p.a.. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

2. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui all'articolo 1, terzo comma, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato è socio fondatore. All'acquisto di azioni si fa fronte con le risorse già specificatamente disposte dall'art. 6-ter della legge 133/2008.
3. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità della Banca così come definite al successivo comma 5. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
4. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.
5. La Banca opera con la rete di cui al punto 4 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:
 - i. favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine nel Mezzogiorno, anche con il potenziamento e la diffusione della Sezione di cui all'articolo 6 e l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nel successivo articolo 4;
 - ii. emettere obbligazioni e passività per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno in modo da sostenere partnership tra pubblico e privato. L'emissione di tali obbligazioni può essere assistita dalla garanzia dello Stato secondo criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 - iii. acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come definita nel successivo articolo 6.

- iv. offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;
 - v. stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato.

Articolo 3 **(Sviluppo del sistema del credito cooperativo)**

1. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca del Mezzogiorno s.p.a., nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'art. 34, commi 2 e 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 1 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
4. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

5. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 4
(Titoli di risparmio per l'economia meridionale)

1. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:
 - a. le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi dei suddetti titoli, all'imposta di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;
 - b. l'imposta di cui alla lettera a) del presente comma si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative del presente articolo ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 1 del presente articolo.
3. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui al presente articolo è affidato per cinque anni alla Banca di cui all'art. 2 mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità del presente articolo e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al precedente comma 2.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli strumenti finanziari emessi a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

Articolo 5
(Destinazione dei fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela finale)

1. Al comma 1097 della legge n. 296/2007, dopo le parole “titoli governativi dell’area dell’euro” sono aggiunte le seguenti parole: “e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli e strumenti finanziari se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano”.